

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2024, n. 29016

(*omissis*)

FATTO E DIRITTO

Sull'anno di imposta 2005 veniva contestata la indeducibilit  di costi, esposti dalla societ  in accomandita semplice âLATINA STAMPA di (*omissis*) E C. Sas , ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la societ  ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale.

Nel rispetto del litisconsorzio fra societ  di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per lâesclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.

Diverso esito aveva lâappello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte.

I contribuenti propongono unitario ricorso per cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso.

In prossimit  dell'adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016. E  stato, inoltre, depositato per ciascuno dei ricorrenti atto di rinuncia al ricorso con notifica alla controparte. Il giudizio pu , pertanto, dichiararsi estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Cos  deciso in Roma il 15 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria lâ11 novembre 2024.

Campi meta

Massima : *A fronte della contestazione di indeducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti relativa all'anno d'imposta 2005, la definizione agevolata della controversia in sede di Cassazione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, comporta la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, con le spese a carico di chi le ha anticipate.*

Supporto Alla Lettura :

OPERAZIONI INESISTENTI

Sono operazioni inesistenti quelle operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà commerciale. Sul piano tributario, il costo derivante da tali operazioni è indeducibile e l'IVA è indetraibile a causa della carenza del requisito della certezza. Con riferimento alle ipotesi di fatture relative a operazioni inesistenti è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che l'operazione oggetto della fattura non è mai stata posta in essere, anche avvalendosi delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Dal punto di vista penale la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti costituiscono reati tributari perseguiti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000.